



COMUNE DI CASLANO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA - CANTONE TICINO

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO RACCOLTA ED ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI del 7 maggio 2003

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CASLANO

richiamate:

le norme federali:

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPA);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAC);
- Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR);
- Ordinanza sulle sostanze pericolose per l'ambiente del 9 giugno 1986 (Osost);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti speciali del 12 novembre 1986 (OTRS);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIA);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 22 agosto 1990 (OIB);
- Ordinanza concernente l'eliminazione dei rifiuti animali del 3 febbraio 1993 (OERA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 1. luglio 1998 (ORSAE).

le norme cantonali:

- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975 (LALIA);
- Decreto legislativo di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 16 dicembre 1991;
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 e relativa modifica del 5 febbraio 1996 ed il suo regolamento d'applicazione del 10 settembre 1971;
- Decreto esecutivo concernente le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti del 21 ottobre 1987 (+ modifica del 7 gennaio 2002; vedi anche le direttive della Sezione protezione aria, acqua e suolo del 21 dicembre 2001);
- Decreto esecutivo concernente il divieto dei fuochi all'aperto e il compostaggio degli scarti vegetali del 21 ottobre 1987 (+ modifica del 1995 e del 1998);
- Legge d'applicazione dell'ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti animali dell'8 marzo 1995 (LAOERA);
- Piano di gestione dei rifiuti dell'ottobre 1998 (PGR);
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987;

e ogni altra norma in materia applicabile.

adotta il seguente:

Regolamento per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti

Titolo I Generalità

- Art. 1**
Campo di applicazione
- 1) Il presente regolamento regola la gestione comunale dei rifiuti sul territorio giurisdizionale di Caslano.
2) Le disposizioni si applicano a tutti i produttori di rifiuti.
- Art. 2**
Competenze comunali
- 1) Il Comune organizza la raccolta dei rifiuti solidi in gestione diretta o in appalto. Non si fa luogo alla raccolta porta a porta dei sacchi come pure allo svuotamento dei contenitori privati.
2) L'applicazione spetta al Municipio, il quale informa la popolazione tramite specifiche ordinanze.
3) Il Municipio incoraggia ogni misura di riduzione e di separazione dei rifiuti.
- Art. 3**
Divieto di depositare rifiuti
- 1) Riservati eventuali accordi con altri Comuni, solo i rifiuti prodotti sul territorio comunale possono essere depositati nei luoghi e impianti comunali designati a tale scopo.
2) E' vietato gettare o depositare rifiuti di ogni natura fuori dagli impianti autorizzati.

Titolo II Generi di rifiuti e centri comunali di raccolta

- Art. 4**
Generi di rifiuti
- 1) Il Comune organizza la raccolta e l'eliminazione di:
- rifiuti solidi urbani
 - rifiuti ingombranti
 - scarti vegetali
 - rifiuti riciclabili
 - altri rifiuti speciali.
- Art. 5**
Ecocentro e centri di raccolta
- 1) In base alle disposizioni del Piano regolatore, il Comune istituisce un ecocentro e dei centri di raccolta dislocati in vari punti del territorio.
2) Le disposizioni per l'utilizzo dell'ecocentro e dei centri di raccolta da parte dell'utenza sono fissate dal Municipio mediante ordinanza.
- Art. 6**
Rifiuti solidi urbani
- 1) Sono rifiuti solidi urbani quelli che provengono dalle economie domestiche e che per motivi di salute devono essere regolarmente eliminati, nonché gli altri rifiuti di composizione analoga.
2) Devono essere depositati direttamente dall'utenza negli appositi contenitori interrati siti nei centri di raccolta comunali. E' obbligatorio l'uso di sacchi.
3) Sono ammessi solo i rifiuti che per la loro grandezza, peso e volume possono essere immessi nei contenitori.

- Art. 7**
Rifiuti ingombranti
- 1) Sono quelli che per la loro grandezza, peso e volume richiedono un servizio speciale di raccolta.
 - 2) Il servizio è destinato alle economie domestiche e alle attività assimilabili. Sono esclusi i rifiuti prodotti da attività commerciali, artigianali, industriali.
 - 3) Devono essere consegnati dall'utenza presso l'ecocentro.
- Art. 8**
Scarti vegetali
- 1) I privati possono provvedere al compostaggio degli scarti vegetali nei loro giardini nel rispetto delle disposizioni cantonali.
 - 2) Gli scarti vegetali non compostati dai privati devono essere consegnati presso l'ecocentro.
 - 3) Il Municipio può regolare mediante separata ordinanza la consegna da parte di giardinieri degli scarti vegetali provenienti dal territorio del Comune di Caslano.
- Art. 9**
Rifiuti riciclabili
- 1) Il Comune provvede alla raccolta separata dei rifiuti solidi e liquidi provenienti dalle economie domestiche che possono essere riciclati quali: carta e cartone, vetro, lattine di ferro e alluminio, oli esausti, pile e batterie, PET, tessili, ferro, polistirolo espanso.
 - 2) La separazione dei rifiuti riciclabili è obbligatoria.
 - 3) I rifiuti riciclabili devono essere consegnati presso l'ecocentro oppure depositati nei contenitori interrati laddove sono disponibili.

Titolo III Disposizioni particolari

- Art. 10**
Rifiuti industriali o artigianali
- 1) I detriti solidi e i rifiuti liquidi o fangosi che per loro natura o quantità prodotta non si prestano ad una normale eliminazione sono esclusi dalla raccolta comunale e devono essere eliminati dal privato a sue spese secondo le direttive cantonali.
 - 2) Scarti di produzione e rifiuti derivanti da attività industriali o artigianali devono essere smaltiti autonomamente.
- Art. 11**
Rifiuti speciali
- 1) Sono esclusi dalla raccolta ordinaria determinati rifiuti speciali o altri, quali:
 - apparecchi elettronici (televisioni, radio e computers) ed elettrici;
 - frigoriferi e congelatori;
 - tubi fluorescenti e prodotti chimici;
 - veicoli inservibili e loro componenti; pneumatici usati;
 - rifiuti provenienti dal settore dell'edilizia;
 - rifiuti animali;
 - sostanze infiammabili, esplosive o radioattive;
 nonché quelli previsti nel Piano di gestione dei rifiuti del Cantone Ticino.
 - 2) I rifiuti speciali devono essere eliminati dai loro detentori e a loro spese secondo le prescrizioni federali e cantonali in vigore.

- Art. 12**
Cestini pubblici e contenitori per escrementi canini
- 1) Il Comune provvede alla posa e alla vuotatura dei cestini pubblici e di altri contenitori speciali nelle piazze, strade, giardini pubblici e ai margini dei boschi.
2) E' vietato il loro utilizzo in alternativa ai contenitori interrati.
- Art. 13**
Contenitori privati
- 1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento, il Municipio è autorizzato ad emanare disposizioni per l'abolizione dei contenitori privati previsti dal regolamento del 13 dicembre 2000.
- Art. 14**
Bruciatura di rifiuti e scarti vegetali
- 1) L'accensione di fuochi all'aperto per l'eliminazione di rifiuti, residui e scarti vegetali è vietata. Fanno eccezioni le autorizzazioni emanate dal Municipio.
2) E' pure vietata l'installazione di impianti privati di incenerimento.

Titolo IV Finanziamento

- Art. 15**
Copertura delle spese
- 1) Per finanziare la gestione dei rifiuti il Comune preleva le seguenti tasse:
- una tassa di base, a copertura dei costi finanziari (interessi e ammortamenti) per l'investimento necessario per la realizzazione dell'ecocentro e dei centri di raccolta con contenitori interrati, dei costi di rinnovo e manutenzione degli impianti, e dei costi per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti riciclabili;
 - una tassa sul peso, a copertura dei costi complessivi di raccolta ed eliminazione dei rifiuti urbani, degli ingombranti non riciclabili e degli scarti vegetali.
- 2) I rifiuti prodotti dall'Ente pubblico comunale (servizi amministrativi e servizi esterni) sono esenti da tasse. I quantitativi vengono conteggiati separatamente e sono esclusi dal calcolo dei costi a carico dell'utenza.
3) I costi del personale direttamente interessato sono inclusi nel calcolo dei costi a carico dell'utenza; dal calcolo sono esclusi i costi amministrativi generali.
4) Il Comune può adottare disposizioni speciali per casi sociali particolari.
- Art. 16**
Tassa di base
- 1) Sono soggetti alla tassa annua di base:
- le persone sole e le persone esenti d'imposta da fr. 30.00 a fr. 50.00
 - le economie domestiche con più persone da fr. 60.00 a fr. 100.00
 - le residenze secondarie da fr. 60.00 a fr. 100.00
 - gli artigiani, i commerci, i negozi, gli uffici, gli esercizi pubblici da fr. 120.00 a fr. 200.00
 - i supermercati, le stazioni di servizio e le industrie da fr. 180.00 a fr. 300.00
- 2) La tassa di base è prelevata annualmente mediante fattura emessa dal Comune.

- Art. 17**
Tassa sul peso
- 1) Tassa sul peso per kg di rifiuto:
 - per i rifiuti solidi urbani da 20 a 60 centesimi
 - per i rifiuti ingombranti non riciclabili da 20 a 60 centesimi
 - per gli scarti vegetali da 5 a 25 centesimi.
 - 2) La tassa sul peso è pagata dall'utente al momento della consegna dei rifiuti urbani, dei rifiuti ingombranti non riciclabili o degli scarti vegetali.
- Art. 18**
Ordinanza di esecuzione
- 1) Il Municipio fissa l'ammontare delle tasse e le modalità di applicazione tramite ordinanza nei limiti del regolamento, pubblicando gli elementi e gli importi sui quali si è basato per la loro determinazione.
 - 2) Annualmente l'ammontare delle tasse è aggiornato in relazione ai costi di gestione: le eccedenze e i disavanzi degli anni precedenti sono presi in considerazione.
 - 3) Tutte le tasse sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (IVA) nella misura fissata dall'Autorità federale.
- Art. 19**
Scadenza
- 1) Le fatture per la tassa di base devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di emissione.
 - 2) Le spese causate dall'incasso per via esecutiva sono poste, unitamente agli interessi, a carico dell'utente in mora.
- Art. 20**
Rimedi di diritto
- 1) Contro la decisione di assoggettamento e il calcolo della tassa di base è data facoltà di reclamo al Municipio entro 30 giorni dalla data di intimazione.
 - 2) La fattura del Comune è parificata ad un titolo esecutivo ai sensi della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento.

Titolo V Penalità e ricorsi

- Art. 21**
Multa
- 1) Il Municipio punisce con la multa, fino ad un importo massimo di franchi 10'000.--, le contravvenzioni al presente regolamento e alle disposizioni cantonali delegate.
Sono applicabili le norme della Legge organica comunale e del Regolamento comunale.
 - 2) Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della stessa.
- Art. 22**
Potere di controllo
- 1) Se i rifiuti sono consegnati in modo non corretto o illegale, o altri motivi importanti lo esigono, i recipienti (sacchi) possono essere aperti ed esaminati da persone incaricate dal Municipio a scopo di controllo.
 - 2) Il Municipio è autorizzato a regolare mediante ordinanza separata le misure di sorveglianza del servizio di raccolta dei rifiuti, nella misura necessaria ad un corretto funzionamento dello stesso.

Titolo VI Disposizioni finali

Art. 23
Entrata in
vigore

¹⁾ L'entrata in vigore del presente regolamento è decisa dal Municipio, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Art. 24
Abrogazione

¹⁾ Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti del 13 dicembre 2000 ed ogni altra disposizione ad esso compatibile.

* * * * *

Regolamento approvato dalla Sezione enti locali, per delega del Consiglio di Stato, l'8 luglio 2003.

Il Municipio ha deciso l'entrata in vigore a partire dal 1° marzo 2008 (RM 3343/7.1.2008).